



## **COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO** **Provincia di Reggio Emilia**

### **DETERMINAZIONE SERVIZI AI CITTADINI E COMUNICAZIONE**

Numero 300 del 21 Settembre 2009

**OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER COPERTURA ASSENZA PROLUNGATA PER MALATTIA DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE.**

#### **LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ricordato che con decorrenza dal 1 ottobre 2008 è stato aperto l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che esplica attività in materia di anagrafe, tributi, polizia mortuaria, servizio elettorale e, limitatamente al rilascio delle certificazioni, stato civile.

Considerato che fa parte del suddetto servizio anche lo Stato Civile se pur attualmente ancora dislocato nella sede comunale, e che l'ufficiale di Stato Civile, rag. Rosanna Zuelli, ha presentato un certificato medico che prevede l'assenza dal 20 maggio di 40 giorni e successivamente, vista la natura dell'intervento, potranno essere necessari trattamenti ed assenze per riabilitazione;

Ritenuto che, alla luce di questa situazione, sia opportuno garantire continuità nell'espletamento di pratiche e procedure inderogabili che altrimenti non sarebbero attuate vista l'assenza della dipendente sopra nominata, dato che lo Stato civile è un servizio annoverato fra quelli essenziali dell'Ente;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.107 del 29 luglio 2009 avente ad oggetto "Conferimento incarico alla Sig.ra Annagrazia Cerreto per la copertura di assenza prolungata per malattia dell'ufficiale di Stato Civile. Prelievo dal fondo di riserva.", esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto che la Sig.ra Cerruto Annagrazia, che ha già collaborato con questa Amministrazione, nell'ambito dei servizi demografici, al momento dell'attivazione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, si è resa disponibile a continuare tale incarico e considerato che la stessa ha le caratteristiche necessarie per l'assolvimento dell'incarico che le si vuole conferire in quanto ha operato nel Comune di Campogalliano per molti anni, oltre che presso i servizi demografici, anche all'ufficio di stato civile;

Dato atto che con la sig.ra Cerruto è stato raggiunto l'accordo per un incarico di prestazione occasionale da effettuarsi nel periodo maggio - luglio 2009, per il compenso complessivo di euro 4.500,00 ed alle condizioni contenute nell'allegato schema di contratto.

Ritenuto che esistano i presupposti per poter conferire un incarico esterno ai sensi della normativa vigente in quanto:

a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, è relativo ad un obiettivo specifico e determinato ed è in linea coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;

b) è stata accertata l'impossibilità funzionale di utilizzare le risorse umane presenti all'interno della stessa amministrazione;

c) la prestazione è di natura temporanea e sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Ricordato che l'art.7, dell'allegato e), "Collaborazioni esterne", al regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi consente l'affidamento diretto in caso di incarichi di importo inferiore ai 10.000,00 euro.

#### DETERMINA

1) Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, al Sig.ra Annagrazia Cerruto, nata a Nocera Inferiore (SA) il 20 febbraio 1947 e residente a Carpi in Via Ugo da Carpi n. 50, l'incarico di prestazione d'opera occasionale, nel periodo maggio- luglio 2009, per l'attività di codiuvare l'Ufficio Rlazioni con il Pubblico, durante il periodo di assenza dell'ufficiale di Stato civile al fine di mantenere efficiente il servizio;

2) Di approvare lo schema di disciplinare, così come risulta dal testo che si allega sub a), per formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) Di far fronte alla spesa derivante dal presente atto, per complessivi Euro 5.000,00 (comprensivo di IRAP) mediante imputazione al seguente intervento, del bilancio per l'esercizio finanziario 2008:

- Capitolo 570 "Prestazioni si servizi per anagrafe e stato civile" voce di spesa "Servizi vari" per euro 5.000,00;

4) di procedere alla liquidazione della prestazione occasionale svolta dietro presentazione di regolare notula da parte della professionista incaricata.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
rag. Patrizia Barbieri

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art.49 comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.27.

San Martino in Rio, lì 21 settembre 2009

Imp. n. 2009 - 402

La Ragioniera comunale  
dr.ssa Nadia Viani

## CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE.

L'anno duemilanove        il giorno        del mese di        , in San Martino in Rio, nella Residenza comunale con sede in Corso Umberto I° n. 22,

TRA:

- 1) Il Comune di San Martino in Rio, codice fiscale 00441100351, rappresentato ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da .....nata a ..... il        in qualità di ..... , che in seguito verrà definito "committente";

E

- 2) la Sig.ra Annagrazia Cerruto, nata a Nocera Inferiore (SA), il 20 febbraio 1947, e residente a Carpi in Via Ugo da Carpi n. 50, codice fiscale CRRNGR47B60F912A        che in seguito verrà definita "prestatore",

PREMESSO

- che il Comune di San Martino in Rio, intende conferire un incarico di prestazione d'opera occasionale che consenta di sostituire durante il periodo di assenza per malattia, l'ufficiale di stato civile per un periodo limitato di mesi tre una persona con professionalità specifica di front office in materia di anagrafe e di certificazioni di stato civile.
- che la Sig.ra Annagrazia Cerruto, risulta essere in possesso di idonei requisiti e specifiche conoscenze personali per fornire le prestazioni di lavoro autonomo di cui sopra;
- che la sottoscrizione del presente contratto equivale anche a sottoscrizione di dichiarazione da parte del prestatore di non essere tenuto ad emissione di fattura ai fini IVA, con conseguente impegno a comunicare tempestivamente al committente l'esercizio di attività professionale abituale, soggetta ad Imposta

sul Valore Aggiunto, della stessa natura professionale della prestazione in oggetto, ai fini dell'assoggettamento della stessa ad I.V.A.

Tra le parti comparenti, con la presente scrittura privata non autenticata,

#### SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

#### ART. 1 - PREMESSE

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### ART. 2 - DEFINIZIONE DELL'INCARICO ED OBBLIGHI DEL PRESTATORE

Il Comune di San Martino in Rio, conferisce alla Sig.ra Annagrazia Cerruto, che accetta l'incarico di prestazione d'opera occasionale, da maggio a luglio 2009, per un'attività di collaborazione con gli addetti all'anagrafe, in considerazione dell'assenza prolungata per malattia dell'Ufficiale di Stato civile.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Prestatore nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione delle attività in piena autonomia, con lavoro proprio e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Il prestatore dovrà preventivamente informare la Responsabile del V° Settore "Servizi ai cittadini - Comunicazione" dell'impossibilità di effettuare la prestazione lavorativa nel tempo determinato.

#### ART. 3 - CORRISPETTIVO

A fronte del regolare svolgimento delle prestazioni in oggetto, verrà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo, concordato in complessivi euro 4.500,00 al lordo delle ritenute di legge. Il compenso lordo di cui trattasi verrà liquidato, in unica soluzione, alla fine della prestazione, ritenendosi in ogni caso con ciò esaurita ogni qualsivoglia obbligazione giuridica ed economica inerente detta prestazione.

Qualora la prestazione venga eseguita solo parzialmente, il compenso sarà rapportato al lavoro svolto.

Si provvederà alla liquidazione del compenso previa presentazione, da parte del prestatore stesso, di nota da vistarsi da parte della Responsabile del V° Settore "Servizi ai cittadini – Comunicazione".

Dallo svolgimento della prestazione in oggetto, non matureranno mensilità aggiuntive e neppure indennità per cessazione dall'incarico, in quanto da esso non sorge rapporto di subordinazione alcuna.

#### ART. 4 - RIMBORSO SPESE

Il committente rimane indenne dal rimborso di tutte le spese di viaggio, vitto ed alloggio anche se afferenti il presente contratto, che rimangono a totale carico del Prestatore.

#### ART. 5 - ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione di lavoro autonomo regolata dall'art. 2222 "Contratto d'opera" e seguenti del Codice Civile; tale prestazione è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, primo comma, lettera l), DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche avendo espressamente dichiarato il prestatore di non svolgere abitualmente attività di lavoro autonomo. All'atto dell'erogazione del corrispettivo il committente opererà, ai fini fiscali, a carico del prestatore una ritenuta a titolo di acconto IRPEF pari al 20% sul corrispettivo medesimo, così come previsto dal DPR 29 settembre 1973, n. 600.

La prestazione ai fini dell'Imposta sul valore Aggiunto non è rilevante ai sensi dell'art. 5 DPR 633/1972 avendo il prestatore dichiarato di non svolgere attività professionale abituale.

#### ART. 6 - REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della tabella, parte seconda, della "Tariffa" allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'Imposta di Registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131.

#### ART. 7 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati ed informazioni di cui il Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione.

#### ART. 8 - TRATTAMENTO DATI

Ai sensi della Legge 675/1996 il Prestatore rilascia il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

#### ART. 9 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di conciliazione non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia, rinunciando espressamente fino da ora, le parti, alla competenza di qualsiasi altra sede.

#### ART. 10 - ACCETTAZIONE

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.

Per accettazione e conferma.

p. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL PRESTATORE

-----

-----